



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Piazza Paolo Borsellino n. 1 - 91025 Marsala (TP) - Italia

C.F. n. 2006500841 - Tel. : 0923/765350 - 389 - 254 - Fax : 0923/765381 - E-mail: tribunalemarsala@giustizia.it

PROT.N. 3795		/TTV	Marsala, li 20 DIC. 2013		
Funzione		Attività		Sottosegretario	
Modalità attività		Esigibile		Responsabilità	

FAX

Il presente documento inviato via telex
non sarà seguita dal documento originale
(ex art. 6, comma 2° Legge 30.12.1993 n. 412)

Al Procuratore della Repubblica
FAX 0923765419
SEDE

**Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati**
FAX 0923760517
SEDE

Al Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri
Via Riccardo Passaneto n. 69 - Fax 0923-25935
TRAPANI

Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi
Viale Francesco Scaduto n.10/B - Fax 091-7301854
PALERMO

**Al Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura**
Corso Italia n. 26 - Fax 0923-29564
TRAPANI

**Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Via Mazzini n. 111/A 91025 - fax 0923711520
MARSALA

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti
Via G.B. Fardeffa n. 16 - fax 0923-20807
TRAPANI

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Largo Madonna n. 4 - fax 0923-554795
TRAPANI

Al Presidente del Collegio dei Geometri
Piazza Scarlatti (Cond. Italia) - fax 0923-542270
TRAPANI

Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali
Via IV Aprile 10/12° - fax 0923-909090
TRAPANI

Al Presidente dell'Ordine Provinciale degli Agronomi
Via Pepoli Agostino Conte,68 - fax 092323511
TRAPANI

Al Presidente del Collegio Provinciale dei Periti Agrari
Via Vaccari n. 18 - fax 0923713008
MARSALA

Al Presidente del Consiglio
Provinciale dei Consulenti del Lavoro
Via Libica n. 2, Pla. 5 Torri - fax 0923-21120
TRAPANI

Al Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia
Viale Lazio 2/A - fax 0916269471
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Sicilia
Via Torino 27/D - fax 091/6101075-79
PALERMO

OGGETTO:

Comitato per la formazione degli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti. Trasmissione delle istruzioni per la formazione e revisione degli Albi

Si trasmette copia del verbale della seduta del 29.11.2013, con il quale sono stati approvati le istruzioni per le regole di giudizio e valutazione dei titoli degli aspiranti, per la formazione e revisione degli Albi, con preghiera di darne la più ampia diffusione tra gli iscritti.


Pregasi dare la più ampia diffusione a dette linee guida tra gli iscritti ai rispettivi Ordini, Collegi e Camera di Commercio.

A tal proposito, si trasmette l'elenco dei professionisti che hanno chiesto l'iscrizione agli Albi in questione per invitare gli stessi ad adeguare, ove necessario, l'istanza alle nuove regole deliberate.

Distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale

Gioachino Natoli





TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti

L'anno 2013, addì 29 del mese di **Novembre** alle ore 11,00 si è riunito nella sede del Tribunale di Marsala, il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dall'art. 13 e ss. del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, così composto:

Presidente:

Gioacchino Natoli

Presidente del Tribunale di Marsala

Componenti:

D.ssa Antonella Trainito

Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala

Avv. Simone Bonanno

Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

come da allegato elenco

Presidenti dei vari Ordini/Collegi Professionali

Segretario:

Sig. ra Ottoveggio Giovanna

Funzionario Giudiziario

Il Comitato, così come sopra composto, delibera di approvare le regole di giudizio e di valutazione cui attenersi per la formazione e la revisione degli Albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio e dei Periti, riportate nell'allegato "A" che composto di n. 8 pagine fa parte integrante del presente verbale.










TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Comitato per la formazione degli albi dei consulenti tecnici e dei periti








SEDUTA DEL GIORNO 29.11.2013

(Allegato al Verbale)

COMPONENTI:

FIRMA:

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MARSALA <i>Dott. Giocchino Natoli</i>	
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI MARSALA <i>D.ssa Antonella Trainito</i>	
PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA <i>AVV. SIMONE BONANNI</i>	
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DI TRAPANI <i>Dott. Maurizio Terzo</i>	
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI PALERMO	ASSENTE
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI <i>Dott. Giuseppe Cassisa</i>	
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MARSALA <i>Dott. Alberto Scuderi</i>	
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TRAPANI <i>Benedetto Puletto</i>	

<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRAPANI Ing. Andrea Giannitrapani</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI Dott. Georgio <u>PROVINCIA</u></p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MAZARA DEL VALLO TRAPANI Dott. Giuseppe Ingargiola PER. I.M.B.</p>	
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AGRONOMI DI TRAPANI Dr. Giuseppe Pellegrino</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI DI MARSALA</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI Rag. Leonardo Giacalone</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA SICILIA DI PALERMO Francesco Criscenti</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA DI PALERMO D.ssa Rosa Adamo</p>	
<p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Gaspare Ferro</p>	
<p>IL SEGRETARIO Giovanna Ottovoggio</p>	

Tribunale Ordinario di Marsala

All. "A"

Il Tribunale e la Procura di Marsala, dopo una serie di apposite sedute, d'intesa con i rappresentanti dei Collegi e degli Ordini Professionali e della Camera di Commercio, al fine di assicurare assoluta trasparenza all'attività del Comitato per la formazione degli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti, delibera, con il seguente Protocollo, di indicare con specifiche istruzioni le regole di giudizio e di valutazione dei titoli degli aspiranti, alle quali il citato Comitato si atterrà per:

- 1) Iscrizione all'Albo dei C.T.U. e dei Periti;
- 2) Disciplina degli Albi stessi;

Iscrizione all'albo

Presso il Tribunale di Marsala sono istituiti l'Albo dei Consulenti Tecnici e l'Albo dei Periti. Quando il giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati **consulenti tecnici** in ambito civile e **periti** in ambito penale. Gli Albi sono suddivisi in categorie e sono sempre previste:

in quello civile

- 1) medico-chirurgica;
- 2) industriale;
- 3) commerciale;
- 4) agricola;
- 5) bancaria;
- 6) assicurativa;

in quello penale

- 1) esperti in medicina legale;
- 2) psichiatria;
- 3) contabilità;
- 4) ingegneria e relative specialità;
- 5) infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- 6) balistica;
- 7) chimica;
- 8) analisi e comparazione della grafia.

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative allo stesso sono assunte da un Comitato da lui presieduto.

Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di commercio, per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e quindi non sono provvisti di albi professionali.

Il Comitato dell'Albo dei periti è, altresì, composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense.

All'Albo del Tribunale attingono tutti gli altri uffici giudiziari avente sede nella circoscrizione del Tribunale.

Normativa di riferimento

- Art. 61 cod.proc.civ. e art.13 e ss. disp.att.cod.proc.civ., per i consulenti tecnici in materia civile.
- Art. 67 e ss. disp.att. cod.proc.pen., per i periti in materia penale.

1. Domanda di iscrizione. - Le domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, indirizzata al Presidente del Tribunale va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all'ufficio Presidenza del Tribunale di Marsala, P.zza Borsellino n. 1.

Per iscriversi ad entrambi gli albi, occorrono domande e documentazione separate.

Ad essa vanno allegati:

- i documenti di cui all'art 16 disp. att. c.p.c. (per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici) e di cui all'art. 69 disp. att. c.p.p. (per l'iscrizione all'Albo dei Periti), ad eccezione del certificato generale del Casellario Giudiziario che viene richiesto d'ufficio.
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (l'aspirante deve avere residenza o il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Marsala);
- la dichiarazione sostitutiva dei certificati di nascita, di residenza, di iscrizione all'Albo professionale o al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio (per alcune categorie non organizzate in ordini o collegi professionali).
- Curriculum professionale, corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante
Solo per interpreti e traduttori: titolo di studio in bollo (laurea o diploma Scuola Interprete e traduttori); per gli stranieri è necessario l'attestato della scuola italiana (in bollo) e permesso di soggiorno;
Se dipendente pubblico: autorizzazione allo svolgimento dell'attività di C.T.U. o di PERITO rilasciata dall'Amministrazione cui il dipendente appartiene.

Paoli
di
che
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

Successivamente alla comunicazione da parte dell'Ufficio dell'avvenuta iscrizione all'Albo dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a "Ufficio Registro Tasse di Roma, Concessioni Governative" [usare gli appositi moduli reperibili presso gli Uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento]. L'attestazione deve essere consegnata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, trascorsi i quali l'iscrizione all'Albo verrà revocata.

Si precisa che nel caso di domanda per l'iscrizione sia all'Albo dei Periti che dei C.T.U. il versamento deve essere effettuato due volte.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notifica al comitato presso la della Corte d'Appello.

2. Speciale competenza. - La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

3. Prova della speciale competenza. - La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa.

Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:

Amici

- di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;
- di avere svolto e svolgere continuativamente e per un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde*:

- attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;
- mera partecipazione ad attività professionali "di gruppo" (es., studi associati), ove non si dimostri il tipo e l'entità dell'apporto fornito dall'istante alle singole prestazioni professionali.

4. Valutazione della speciale competenza. - Nel valutare il possesso della speciale competenza il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti valori:

N.	Documentazione esibita	punteggio
a	dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità	da 2 a 5 punti per ognuna di esse
b	pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	3 punti per ciascuna di esse
c	pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse
d	dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa	5 punti per ogni anno di attività

Per l'iscrizione la speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo totalizzi un punteggio superiore a 30 o abbia maturato un periodo di iscrizione all'Ordine, Collegio Professionale o alla Camera di Commercio non inferiore a quattro anni. In occasione di ogni revisione bisogna totalizzare un punteggio superiore a 30.

5. Provvedimenti del comitato. - Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

6. Specchiata moralità - La specchiata moralità è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "De H", "de", "B...", "A...", "P...", "A..."]

[Handwritten signature]

dell'istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.
 Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Disciplina dell'albo

1. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o dal magistrato da questi delegato, i quali possono promuovere procedimenti disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato.

2. Procedimento. - Il Presidente del Tribunale o il Magistrato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti o dei periti.

Nel caso di consulenti il Presidente, prima di promuovere il procedimento disciplinare, contesta l'addebito e ne raccoglie la risposta scritta, all'esito decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso dei periti, il Presidente raccolta la risposta scritta rimette gli atti al Comitato per la decisione.

3. Criteri di giudizio. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

4. Sanzioni. - Ai consulenti e periti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

<i>N.</i>	<i>Condotta</i>	<i>Sanzione</i>
a	Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.	Avvertimento
b	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese.	Avvertimento
c	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese.	Sospensione fino a un mese

d	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi.	Sospensione fino a sei mesi
e	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l'integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice.	Avvertimento
f	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u..	Sospensione fino ad un anno; cancellazione dall'albo nei casi più gravi
g	Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi.	Sospensione fino a tre mesi
h	Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come e.g. nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili).	Sospensione fino a un mese
i	Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio <i>a quo</i>	Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso
l	Smarrimento degli atti di parte	Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso
m	Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al d.m. 30.5.2002	Avvertimento, e nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese

5. Cause di giustificazione. - Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- (a) l'asserita ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- (b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- (c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;
- (d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.).

6. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai competenti Presidenti delle Sezioni del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, al Coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di Pace, nonché agli Ordini Professionali di competenza.

Pavlov

7. Controllo sulla qualità delle relazioni. - E' facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni al fine di verificarne la qualità, che dovrà comunque essere elevata.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente o il perito potranno essere invitati dinanzi al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Revisione dell'Albo

1. Modalità. - L'Albo è permanente. La revisione dell'albo avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni per i consulenti e ogni due anni per i periti. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga nel rispettivo termine di cui sopra.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dare prova del mantenimento delle "speciale competenza tecnica" mediante la produzione di aggiornati titoli e documenti, secondo quanto prescritto agli artt. 3 e 4 del paragrafo "Iscrizione All'albo" del presente documento, nonché a dichiarare persistente:

- (a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p;
- (b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull'avviso di ricevimento.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

2. Revisione a campione. - E' facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Qualora il consulente o il perito, per un qualsivoglia motivo fosse cancellato o sospeso dall'Ordine o dal Collegio professionale di appartenenza, sarà destinatario di analogo provvedimenti con riguardo all'iscrizione all'Albo, in quanto privo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

Indice Alfabetico per categoria	
I-	CATEGORIA MEDICO CHIRURGICA
	1) Medici-Chirurghi
	2) Psichiatri
II-	CATEGORIA INDUSTRIALE
	1) Agronomi
	2) Architetti
	3) Geologi
	4) Geometri
	5) Ingegneri e Laureati in Discipline industriali
	6) Periti Agrari
	7) Periti Industriali
III-	CATEGORIA COMMERCIALE
	1) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
	2) Revisori contabili
	3) Consulenti del lavoro
IV-	CATEGORIA BANCARIA
V-	CATEGORIA ASSICURATIVA
VI-	ALTRE CATEGORIE
	1) Chimici e farmacisti
	2) Psicologi
	3) Agenti di affari-Mediatori;
	4) Agrotecnici;
	5) Amministratori di condomino;
	6) Amministratori immobiliari;
	7) Assistenti sociali;
	8) Biologi ;
	9) Consulenti tributari;
	10) Esperti balistici;
	11) Esperti in casistica ferroviaria;
	12) Esperti in contratto di lavoro;
	13) Esperti in infortunistica stradale;
	14) Esperti in tecnologia alimentare;
	15) Gemmologi;
	16) Informatici;
	17) Interpreti e traduttori;
	18) Pedagogisti;
	19) Periti fonici e traduttori).
	20) Veterinari

Luca

ALBO DEI PERITI D'UFFICIO

Indice Alfabetico per categoria	
I -	ESPERTI IN MEDICINA LEGALE
1)	Medici-Chirurghi
II -	ESPERTI IN PSICHIATRIA
1)	Psichiatri
III -	ESPERTI IN CONTABILITA'
1)	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
2)	Revisori contabili
3)	Consulenti del lavoro
IV -	ESPERTI IN INGEGNERIA E RELATIVE SPECIALITA'
1)	Architetti
2)	Geometri
3)	Ingegneri
V -	ESPERTI IN INFORTUNISTICA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
VI -	ESPERTI IN BALISTICA
VII -	ESPERTI IN CHIMICA
1)	Chimici e farmacisti
VIII -	ESPERTI IN ANALISI E COMPARAZIONE DELLA GRAFIA
IX -	ALTRI ESPERTI
1)	Psicologi
2)	Agronomi;
3)	Assistenti sociali;
4)	Biologi;
5)	Informatici;
6)	Interpreti e traduttori;
7)	Pedagogisti;
8)	Periti agrari;
9)	Perito fonico;
10)	Periti industriali.
11)	Geologi
12)	Veterinari

Handwritten signatures and initials:

